



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |               |            |
|--------------------------|----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CATALANO | ANNA CARLA    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | URBANO   | MASSIMO       | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ELEFANTE | REGINA MARINA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |               |            |
| <input type="checkbox"/> |          |               |            |
| <input type="checkbox"/> |          |               |            |
| <input type="checkbox"/> |          |               |            |
| <input type="checkbox"/> |          |               |            |

Commissione Tributaria Provinciale  
di Napoli  
COPIA USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6979/2019  
depositato il 20/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRES-ALTRO.2013  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRAP.2013  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
VIA NAPOLI 346 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

difeso da:

PONTILLO MICHELE  
C.SO UMBERTO I 35 80058 TORRE ANNUNZIATA NA

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 6979/2019

UDJENZA DEL

29/11/2019 ore 09:00

N°

592

PRONUNCIATA IL:

29-11-19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20-1-2020

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ordinario regolarmente notificato, il Fallimento [REDACTED] s.p.a. in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n. [REDACTED], notificato in data 30.11.2018. Premetteva la curatela che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 20.2.2014 e che a causa degli inadempimenti contabili del precedente amministratore non era stato possibile alla curatela presentare nei termini, che scadevano il 30.9.2014, una valida dichiarazione IVA per l'anno 2013, essendogli il curatore limitato a presentare una dichiarazioni in bianco che integrava successivamente in data 21.9.2015. L'Ufficio, quindi, accertava con l'impugnato avviso un reddito imponibile applicando al totale dei ricavi rilevati dai registri Iva per l'anno 2013 una redditività media del 6,70%. Deduceva la curatela ricorrente la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa in quanto nulla aveva allegato l'Ufficio per documentare come aveva desunto la redditività delle società utilizzate a parametro in modo tale da consentire ad essa curatela un minimo di difesa articolando solo per relationem la parte motivazionale del provvedimento e fondandolo su presunzioni cd. supersemplifici. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese tributarie in quanto l'Ufficio non aveva minimamente spiegato quali fossero le condizioni che rendevano applicabili le medie di settore così come formulate anche alla luce delle caratteristiche della società verificata senza tenere in alcun conto lo stato di decozione della società che, invece stava a dimostrare le perdite costanti nelle gestioni economiche del 2008 e 2009, con l'unica eccezione dell'anno 2010 in cui era avvenuta la fusione per incorporazione tra [REDACTED] per poi passare per il 2011 ad una redditività dello 0,32%. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione della sua esecutorietà e con vittoria delle spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contro-deducendo la piena legittimità dell'avviso opposto sotto tutti i profili di illegittimità evidenziati in ricorso. Contro-deduceva la pretestuosità del gravame dal momento che l'omessa presentazione del M.U - SC e della dichiarazione Irap per l'anno di imposta 2013 oltre che del bilancio così come la mancata esibizione della documentazione contabile (nello specifico, del libro giornale, del libro beni ammortizzabili, dei libri obbligatori in materia di lavoro, delle fatture di acquisto e relativi ddt, delle fatture di vendita comprese quelle con iva ad esigibilità differita, dei conti di mastro accessi all'iva sospesa, degli estratti c/c bancari e dei contratti di leasing) richiesta con apposito invito formulato ai sensi degli artt. 32 del DPR n.600/73 e 51 del DPR n. 633/72 sono circostanze che, nella fattispecie in esame, hanno incontestabilmente legittimato l'Ufficio ad adottare la metodologia di accertamento di natura induttiva di cui all' art. 39,co.2, del DPR n.600/73. Spettava, quindi, al contribuente l'onere di provare che il reddito, anche presuntivamente determinato, non era stato prodotto o era stato prodotto in misura inferiore a quello indicato dall'ufficio. Ne conseguiva la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, che aveva accertato per l'anno di imposta 2013 un reddito di impresa (da tassare ai fini Ires ed un valore della produzione netta ai fini Irap) pari ad € 638.192,00 applicando al totale delle operazioni attive che, annotate nei registri Iva per € 9.432.972,78, sono state considerate invece per € 9.252.253,00 (Iva effettivamente incassata come accertato con l'allegato avviso dallo Scrivente emesso per il recupero dell'Iva anno 2013 n. [REDACTED], di cui vedasi a pag. 5 il Rigo VE40) la percentuale del 6,70% quale redditività media dichiarata da società operanti nello stesso settore (dato estrapolato, come detto, da interr.AT su n.52 soggetti rientranti nella competenza della D.R. Campania).

Infondato era poi anche il denunciato deficit motivazionale dell'atto impugnato dal momento che questo assolveva compiutamente alla sua funzione di provocatio ad opponendum avendo posto la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente sia l'an che il quantum e che lo stesso è anche motivato compiutamente per relationem dal momento che in esso sono indicati la fonte ed i criteri di determinazione della percentuale di redditività. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata per un'altra annualità, anno 2012, da una diversa sezione di questa Commissione provinciale e si è definita con una sentenza di annullamento dell'avviso per difetto di motivazione.

Le motivazioni poste in quell'occasione alla base della decisione sono del tutto condivisibili.

Invero, la questione attiene alla mancata specificazione delle modalità di applicazione della percentuale di redditività dell'impresa e, più in particolare, alla mancata indicazione delle imprese di analogo settore prese a parametro per quella determinazione. Mancanza che si è risolta in un depotenziamento del diritto di difesa dell'accertato.

Da questo punto di vista, infatti, l'Agènzia non ha messo il fallimento ricorrente nella condizione di poter adeguatamente controdedurre, né è possibile oggi alla commissione, in mancanza di riferimenti precisi, andare a stabilire se quella redditività presuntivamente calcolata, potesse effettivamente essere anche della società che, all'epoca cui si riferisce l'accertamento, era in bonis per poi fallire a distanza di un anno.

Da qui l'annullamento dell'avviso.


Ricorrono giuste ragioni, individuabili nella mancanza totale di scritture contabili, per dichiarare interamente compensate le spese di lite

P.Q.M.

La Commissione così decide:

- a) accoglie il ricorso;
- b) compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio 29.11.2019

Il Giudice estensore  


Il Presidente  
